

# STATUTO

## TITOLO PRIMO

### **Articolo 1 - Denominazione e Origine**

1. La Fondazione Cassa di Risparmio di Ferrara, di seguito denominata "Fondazione", è una persona giuridica privata, senza fini di lucro, con piena autonomia statutaria e gestionale, regolata dalle leggi vigenti in materia e dal presente Statuto.
2. La Fondazione è la continuazione ideale della Cassa di Risparmio di Ferrara, costituita con rescritto della Segreteria degli Affari Interni dello Stato Pontificio 5 maggio 1838 per iniziativa di una Associazione di private persone, che fornirono un capitale di romani scudi 2000 (L. 10.640), mediante cento azioni di scudi 20 (L. 106,40 ognuno).
3. Da essa è stata scorporata l'attività creditizia con atto pubblico rep. n. 84297/23272 del Notaio Bignozzi, in attuazione del progetto di ristrutturazione deliberato dal Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Ferrara ed approvato con D.M. del Ministro del Tesoro N. 436171 in data 13 dicembre 1991.

### **Articolo 2 - SEDE**

1. La Fondazione ha la sua sede legale in Ferrara, Via Cairoli, 13.

### **Articolo 3 - Scopi e settori di intervento**

1. La Fondazione persegue scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico del territorio, nel rispetto delle tradizioni originarie, operando nei seguenti settori rilevanti:
  - l'assistenza, la tutela delle categorie più deboli e la sanità, anche attraverso attività mirate alla prevenzione e cura delle patologie più diffuse nel territorio;
  - la cultura e l'arte mediante l'acquisizione, la raccolta, la conservazione, il restauro e la valorizzazione di monumenti, di musei, di opere d'arte e di beni di valore storico, artistico, culturale, ambientale e scientifico;
  - l'istruzione e la ricerca scientifica, volte anche a favorire la formazione e l'occupazione.

2. La Fondazione svolge la propria attività prevalentemente nella provincia di Ferrara, territorio di tradizionale radicamento, ed in quelle limitrofe.
3. Nei casi di interventi ad alto contenuto sociale, può operare anche nel territorio nazionale ed in quello internazionale.
4. La Fondazione, in virtù delle risorse disponibili tempo per tempo, al fine di rendere più efficace la propria azione e sovvenire in maniera organica alle esigenze del territorio, sulla base della definizione di programmi pluriennali corredati da adeguati studi di specifica fattibilità, può rivolgere gli interventi anche a favore di uno o più settori fra quelli sopra indicati, avuto anche riguardo agli interventi programmati dagli altri enti ed istituzioni operanti nel territorio di competenza.
5. La Fondazione, secondo le linee programmatiche formulate dall'Organo di Indirizzo, e attraverso gli interventi ritenuti più idonei, avvia o partecipa ad iniziative dirette a promuovere lo sviluppo economico.

#### **ART. 4 - Attività della Fondazione**

1. La Fondazione, per la realizzazione dei propri scopi nei settori di cui all'art. 3, può esercitare, direttamente o indirettamente, imprese strumentali di cui all'art. 1 lettera h) D. Lgs. n° 153/99. In tali imprese la Fondazione può detenere partecipazioni di controllo.
2. Nel caso di esercizio diretto di attività d'impresa, la Fondazione istituisce specifiche contabilità separate.
3. La Fondazione non può esercitare funzioni creditizie né effettuare, in qualsiasi forma, finanziamenti, erogazioni o sovvenzioni, diretti o indiretti, ad enti con fini di lucro o in favore di imprese di qualsiasi natura, con eccezione delle imprese strumentali e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni. La Fondazione non può altresì erogare contributi a partiti ed associazioni politiche e sindacali.

4. Per il conseguimento degli scopi istituzionali e per soddisfare le esigenze gestionali la Fondazione opera con tutte le modalità consentite dalla sua natura di persona giuridica privata dotata di piena autonomia gestionale. Il possesso di partecipazioni di controllo in società ed enti è consentito solo nel caso di imprese strumentali.
5. La Fondazione assicura il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266.
6. La Fondazione può raccordare la propria attività con quella di altri enti aventi finalità analoghe. La Fondazione può altresì aderire ad organizzazioni nazionali e internazionali che realizzino attività coerenti con lo scopo della Fondazione, ad organizzazioni rappresentative delle Fondazioni bancarie di cui all'art. 10 del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, e ad enti nazionali e internazionali associativi di fondazioni.
7. La Fondazione può costituire o partecipare a fondazioni di diritto privato ai sensi degli art. 12 e seguenti del codice civile con finalità analoghe alle proprie.
8. La Fondazione può accettare donazioni e lasciti e, ai sensi e agli effetti dell'art. 32 del codice civile, può accettare donazioni con uno scopo particolare, purchè rientrante negli scopi della Fondazione.

#### **Art. 5 - Regolamenti interni**

1. L'attività della Fondazione diretta al perseguimento degli scopi statutari è disciplinata da apposito regolamento, approvato dall'Organo di Indirizzo, che indica i criteri attraverso i quali vengono individuati e selezionati i progetti e le iniziative da finanziare, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività, la motivazione delle scelte, nonché la migliore utilizzazione delle risorse e l'efficacia degli interventi.

#### **Art. 6 - Patrimonio**

1. Il patrimonio della Fondazione è totalmente vincolato al perseguimento degli scopi statutari.
2. Il patrimonio della Fondazione è costituito dal fondo di

dotazione iniziale, che comprende i cespiti mobiliari ed immobiliari a destinazione patrimoniale esistenti alla data di approvazione del presente statuto e si incrementa per:

- a) accantonamenti alla riserva obbligatoria nella misura stabilita dall'Autorità di vigilanza;
  - b) liberalità a qualsiasi titolo pervenute ed esplicitamente destinate ad accrescimento del patrimonio per volontà del testatore o del donante;
  - c) riserve o accantonamenti facoltativi la cui costituzione sia deliberata dall'Organo di Indirizzo e finalizzati alla salvaguardia dell'integrità del patrimonio o alla stabilizzazione delle erogazioni della Fondazione. La relativa delibera sarà inviata all'Autorità di Vigilanza, per le valutazioni di competenza.
3. Le plusvalenze e minusvalenze, anche conseguenti a valutazione, relative alla partecipazione nella società bancaria conferitaria sono imputate a patrimonio nei limiti previsti dall'art. 9, comma 4, del D. Lgs. 153/99.
4. La costituzione degli accantonamenti e delle riserve di cui alla precedente lettera c) non deve comunque pregiudicare l'effettiva tutela degli interessi contemplati nello statuto e deve rispondere a criteri di sana e prudente gestione.
5. La Fondazione nell'amministrare il patrimonio si attiene a criteri prudenziali, diversificando il rischio in modo da conservarne il valore ed ottenerne un'adeguata redditività.
6. La gestione del patrimonio, se affidata ad intermediari esterni, dovrà essere realizzata facendo ricorso a soggetti abilitati ai sensi del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La scelta di uno o più gestori deve rispondere a criteri orientati all'esclusivo interesse della Fondazione.
7. La gestione, se effettuata all'interno della Fondazione, avviene assicurando la separazione amministrativa e contabile tra l'attività di gestione del patrimonio e le altre attività.

#### **Art. 7 - Destinazione del reddito**

1. La Fondazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 8 del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153, destina il reddito secondo il seguente ordine:
  - a) spese di funzionamento, nel rispetto di principi di adeguatezza delle spese alla struttura organizzativa ed all'attività svolta dalla Fondazione;
  - b) oneri fiscali;
  - c) riserva obbligatoria;
  - d) almeno il cinquanta per cento del reddito residuo o, se maggiore, l'ammontare minimo di reddito stabilito dall'Autorità di Vigilanza ai sensi dell'art. 10 del D. Lgs. 153/99, ai settori rilevanti previsti dall'art. 3 del presente statuto;
  - e) altre finalità previste dallo statuto, reinvestimento del reddito o accantonamenti e riserve facoltativi previsti dallo statuto;
  - f) erogazioni previste da specifiche norme di legge.
  
2. La Fondazione non distribuisce o assegna quote di utili, di patrimonio ovvero qualsiasi altra forma di utilità economiche ai componenti dei propri organi od ai propri collaboratori, dipendenti e autonomi, con esclusione dei compensi di cui al successivo art. 14.

## **TITOLO SECONDO**

### **Art. 8 - Organi**

1. Sono organi della Fondazione:
  - a) l'Assemblea dei Soci
  - b) l'Organo di Indirizzo;
  - c) il Consiglio di Amministrazione;
  - d) il Presidente;
  - e) il Collegio Sindacale.

## **CAPO PRIMO - DISPOSIZIONI COMUNI**

### **Art. 9 - Requisiti generali di onorabilità**

1. I componenti gli organi devono essere scelti fra cittadini della Unione Europea di piena capacità civile, di specchiata moralità e di indiscussa probità.
  
2. Non possono ricoprire funzioni di indirizzo, amministrazione, direzione e controllo nella Fondazione coloro che:

- a) si trovano in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 codice civile;
- b) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
  - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - alla reclusione per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
  - alla reclusione per un qualunque delitto non colposo.

3. Inoltre le funzioni di Amministratore e Segretario Generale della Fondazione non possono essere ricoperte da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 2, lettera c), del presente articolo salvo il caso di estinzione del reato.

4. I componenti gli organi devono portare a conoscenza dell'organo di appartenenza, o del Consiglio di Amministrazione per quanto attiene al Segretario Generale, tutte le situazioni che possono assumere rilevanza ai fini della permanenza del predetto requisito di onorabilità. L'organo competente, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato, dovrà tempestivamente assumere le decisioni più idonee a salvaguardia dell'autonomia e della reputazione della Fondazione.

5. Ciascun organo disciplina le proprie procedure per la verifica dell'onorabilità e provvede ai conseguenti adempimenti, ivi

compresi la decadenza o la sospensione dalle funzioni dell'interessato.

#### **Art. 10 - Cause generali di incompatibilità**

1. Non possono ricoprire la carica di componente gli organi di indirizzo, amministrazione e controllo della Fondazione:
  - a) coloro che, in qualsiasi momento, perdano i requisiti previsti dallo statuto;
  - b) coloro che ricoprano cariche in altre fondazioni di origine bancaria;
  - c) chi ricopre la carica di direttore generale della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153; tale carica, nonché quelle previste alle lettere b), d), e) ed f) del presente comma, è altresì incompatibile con quella di Segretario Generale della Fondazione;
  - d) gli amministratori dei soggetti e degli enti destinatari degli interventi con i quali la Fondazione abbia rapporti organici permanenti;
  - e) i componenti dei Consigli regionali, provinciali e comunali, e delle rispettive Giunte, i loro presidenti e sindaci, nonché coloro che ricoprono altre cariche pubbliche, anche non elettive;
  - f) i dipendenti con vincolo di subordinazione gerarchica e gli amministratori degli enti ai quali spettano poteri di designazione dei componenti gli organi della Fondazione, nonché ogni altro soggetto legato ai predetti enti da rapporti di collaborazione anche a tempo determinato, fatti salvi incarichi professionali specifici;
  - g) coloro che abbiano causato danno alla Fondazione o abbiano lite vertente con essa.
  
2. Inoltre, i componenti il Consiglio di Amministrazione della Fondazione non possono assumere le funzioni di consigliere di amministrazione della società bancaria conferitaria di cui all'art. 1 del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.
  
3. Fatto salvo quanto specificamente previsto per la carica di Presidente, sono tra loro reciprocamente incompatibili la qualità di componente l'Organo di Indirizzo, il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale. La medesima incompatibilità si estende al Segretario Generale.

4. La elezione di un Socio dell'Assemblea, anche se "a vita", in un altro organo della Fondazione non determina la decadenza dalla carica di Socio, ma comporta la sola sospensione del medesimo dall'Assemblea, per il periodo di durata del diverso incarico. Detto periodo inoltre non sarà computato ai fini del calcolo della durata del mandato di socio. E ciò analogamente anche per il Segretario Generale che sia eventualmente socio della Fondazione.

#### **Art. 11 - Cause generali di conflitto di interessi**

1. Nel caso in cui un componente gli organi della Fondazione si trovi in una situazione non espressamente prevista quale causa di incompatibilità e che tuttavia lo ponga in conflitto con l'interesse della Fondazione dovrà darne immediata comunicazione all'organo di cui fa parte o all'organo di riferimento a norma di statuto e deve astenersi dal partecipare a deliberazioni aventi ad oggetto la causa del conflitto.
2. Qualora la situazione di conflitto non sia temporanea, l'organo di appartenenza o il Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, si pronuncia come se si trattasse di una causa di incompatibilità o di sospensione.
3. In caso di consapevole mancato adempimento all'obbligo di comunicazione previsto al comma primo, il componente è tenuto a risarcire i danni di qualsiasi tipo che abbia provocato alla Fondazione. Inoltre l'organo di appartenenza, o il Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, valuta la compatibilità con la permanenza in carica, adottando i conseguenti provvedimenti.

#### **Art. 12 - Cause generali di sospensione dalle funzioni**

1. Costituiscono cause di sospensione dalle funzioni di componente gli organi:
  - a) la condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati di cui al precedente art. 9, comma 2, lett. c);
  - b) l'applicazione su richiesta delle parti, con sentenza non definitiva, di una delle pene di cui al precedente art. 9, comma 3, con riferimento agli organi ivi indicati;

- c) l'applicazione provvisoria di una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'art. 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;
  - d) l'applicazione di misure cautelari personali.
2. Il componente dell'organo può richiedere la sospensione dalle proprie funzioni, per un periodo determinato, per motivi di carattere personale o professionale. L'organo di appartenenza, in piena autonomia e discrezionalità, delibera se concedere o meno la richiesta sospensione temporanea.
3. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche al Segretario Generale.

#### **Art. 13 - Cause generali di decadenza**

1. Fatte salve specifiche ipotesi di decadenza previste dallo statuto, decadono dalla carica di componente gli organi della Fondazione, con dichiarazione dell'organo di appartenenza o del Consiglio di Amministrazione per il Segretario Generale, coloro che in un qualunque momento perdano i requisiti previsti dallo statuto, o che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità contemplate dall'art. 10.
2. Ciascun organo verifica per i propri componenti la sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità o delle cause di sospensione e di decadenza ed assume entro trenta giorni dalla conoscenza del difetto sopravvenuto i relativi provvedimenti. Per il Segretario Generale il predetto accertamento è operato dal Consiglio di Amministrazione.
3. I componenti gli organi della Fondazione devono dare immediata comunicazione delle sopravvenute cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità che li riguardano. Qualora non provveda tempestivamente, il componente è tenuto a risarcire i danni di qualsiasi tipo che abbia provocato alla Fondazione e decade dalla carica con dichiarazione dell'organo di appartenenza.
4. I componenti gli organi della Fondazione che non intervengano per tre volte consecutive alle riunioni del proprio organo senza

giustificato motivo sono dichiarati decaduti dall'ufficio con deliberazione dell'organo di appartenenza.

#### **Art. 14 - Indennità**

1. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione ed ai membri effettivi del Collegio Sindacale spetta un compenso annuo e, per ogni partecipazione alle riunioni degli organi, una medaglia di presenza, oltre al rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute per l'espletamento delle funzioni. La misura dei compensi annui, della medaglia di presenza, nonché le modalità di erogazione sono determinate dall'Organo di Indirizzo.
2. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza nella medesima giornata.

### **CAPO SECONDO – ASSEMBLEA DEI SOCI**

#### **ART. 15 - Composizione**

1. L'Assemblea è composta da un massimo di duecento Soci.
2. I componenti l'Assemblea dei Soci agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano coloro che li hanno eletti o designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
3. La qualità di componente l'Assemblea dei Soci non attribuisce alcun diritto di contenuto patrimoniale sulle rendite della Fondazione, né sul suo patrimonio.
4. Il Presidente della Fondazione entro il 31 gennaio ed il 31 luglio di ogni anno accerta il numero dei componenti l'Assemblea dei Soci da nominare ed invita i Soci ad indicare le candidature da proporre nel numero necessario.
5. Le proposte di candidature corredate dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti, dovranno essere depositate entro il 30 marzo e 30 settembre di ogni anno.

#### **Art. 16 - Requisiti dei componenti l'Assemblea dei Soci**

1. Almeno la metà dei membri dell'Assemblea dei Soci deve essere residente da almeno tre anni nel territorio individuato nell'art. 3 dello Statuto; se dichiarati decaduti dalla carica i componenti dell'Assemblea dei Soci non possono essere nominati per almeno un quinquennio dalla data di dichiarazione di decadenza.

#### **Art. 17 - Procedura di nomina dei Soci**

1. La qualità di Socio si acquista con l'elezione da parte dei Soci dell'Assemblea stessa in carica e non sospesi ai sensi dell'art. 10, previa richiesta scritta del candidato, controfirmata da almeno venticinque Soci in carica, depositata presso la sede della Fondazione nei termini e con le modalità previste all'art. 15 ultimo comma.
2. Il Presidente della Fondazione, sulla base delle candidature ricevute, entro 30 giorni dalle scadenze di cui all'art. 15 ultimo comma, convoca l'Assemblea dei Soci, con all'ordine del giorno l'elezione dei componenti necessari. L'Assemblea dei Soci procede alla verifica dei requisiti richiesti.
3. L'elezione avviene con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti, purchè rappresentino almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto intervenuti e rappresentati; nel computo dei votanti non si terrà conto degli astenuti. Le votazioni si effettuano per scheda segreta.
4. Ai fini del presente articolo, ogni avente diritto al voto può farsi rappresentare da altro avente diritto mediante delega scritta. Ciascuno non può avere che un voto e la delega di un solo avente diritto al voto.

#### **Art. 18 - Durata in carica**

1. I componenti l'Assemblea dei Soci durano in carica dieci anni dalla data di accettazione della carica e possono essere confermati per un solo mandato.

#### **Art. 19 - Poteri dell'Assemblea dei Soci**

1. L'Assemblea dei Soci è depositaria delle origini e della storia della Fondazione.

2. L'Assemblea dei Soci in particolare:
- a) elegge i Soci della Fondazione e ne determina la decadenza, nei casi previsti con il regolamento di cui alla lettera c);
  - b) elegge, anche tra i non soci, la metà dei componenti dell'organo di indirizzo;
  - c) approva il proprio regolamento interno per disciplinare i requisiti di onorabilità dei soci, le modalità di partecipazione ai lavori assembleari, di svolgimento degli stessi e delle votazioni, nonché quant'altro di propria competenza;
  - d) esprime parere obbligatorio e vincolante sulle modifiche del presente statuto per ciò che riguarda l'Assemblea stessa ed i Soci, entro novanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine si prescinde dal parere.
  - e) approva il codice etico della Fondazione e ne è garante;
  - f) esamina ed esprime motivato parere non vincolante sulle istanze, ad essa rivolte, di tutela dei soggetti destinatari degli interventi;
  - g) esprime il proprio preventivo parere non vincolante:
    - sulle altre modifiche statutarie;
    - sulle operazioni di trasformazione, fusione, scioglimento o liquidazione della Fondazione e sulla devoluzione del suo patrimonio;
    - sul bilancio d'esercizio, sul documento programmatico previsionale annuo, nonché su eventuali programmi pluriennali di attività;
    - su ogni altra questione che l'Organo di Indirizzo ritenga opportuno sottoporle.
3. L'Assemblea dei Soci formula inoltre pareri e proposte all'Organo di Indirizzo in materia di attività e competenze della Fondazione.
4. I pareri di cui alle lettere f) e g) debbono essere rilasciati entro trenta giorni dalla richiesta, trascorso tale termine si prescinde dal parere.
5. L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice

Presidente. Ambedue partecipano ai lavori assembleari senza diritto di voto.

6. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata almeno due volte l'anno, nei casi previsti dallo Statuto o dal regolamento interno di cui al comma 2 lettera c) del presente articolo. Essa potrà essere convocata inoltre su motivata richiesta di almeno quaranta soci.

## **CAPO TERZO - Organo di Indirizzo**

### **Art. 20 - Organo di Indirizzo**

1. L'organo di Indirizzo è composto dal Presidente, dal Vice presidente e da 50 membri designati:
- a) dall'Assemblea dei Soci, nel numero di 25, con riferimento a personalità che, per professionalità, competenze, esperienze e radicamento nel territorio, possano contribuire al perseguimento dei fini istituzionali;
  - b) dai seguenti soggetti nel numero di 25:
    - due dalla Provincia di Ferrara, di cui uno con particolari competenze nel settore della formazione professionale;
    - due dal Comune di Ferrara, di cui uno con particolari competenze nel settore sanitario;
    - uno congiuntamente tra loro dai Comuni di Argenta, Bondeno, Cento e Portomaggiore;
    - uno congiuntamente tra loro dai Comuni di Codigoro, Comacchio, Copparo e Goro;
    - uno dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Ferrara;
    - uno congiuntamente tra loro dai Consorzi di Bonifica della Provincia di Ferrara;
    - uno dalla Curia Arcivescovile di Ferrara-Comacchio, con particolari competenze nel settore del volontariato;
    - uno dall'Università degli Studi di Ferrara;
    - uno dal Presidente della Lega Provinciale delle Cooperative e Mutue di Ferrara;
    - uno dal Presidente della Confcooperative unione provinciale di Ferrara;

- uno congiuntamente tra loro dai Segretari Generali Provinciali di C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L. di Ferrara;
- uno dal Presidente dell'Unione degli Industriali di Ferrara;
- uno dal Presidente provinciale di Ferrara della Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della piccola impresa;
- uno dal Presidente della Confartigianato provinciale di Ferrara;
- uno dal Presidente della Associazione Commercianti provinciale di Ferrara;
- uno dal Presidente della Confesercenti provinciale di Ferrara;
- uno dal Presidente della Federazione Provinciale Coltivatori Diretti di Ferrara;
- uno dal Presidente dell'Unione Provinciale degli Agricoltori di Ferrara;
- uno congiuntamente tra loro dai Presidenti provinciali di Ferrara della Confederazione Italiana Agricoltori e della A.P.I. Associazione piccole/medie industrie;
- due congiuntamente tra loro dagli Ordini degli Architetti, degli Avvocati, dei Dottori Commercialisti, dei Geometri, degli Ingegneri, dei Medici e dai collegi dei Ragionieri e dei Notai di Ferrara;
- due congiuntamente tra loro dalla Accademia delle Scienze, Deputazione Ferrarese di Storia Patria, Ferrariae Decus, Italia Nostra Sezione di Ferrara.

2. I componenti l'Organo di Indirizzo agiscono in piena autonomia e indipendenza, non rappresentano i soggetti che li hanno designati ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato. Essi devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione per realizzare gli scopi previsti nello statuto.

#### **Art. 21 - Nomina dell'Organo di Indirizzo**

1. Sei mesi prima della scadenza del mandato di ciascun componente dell'Organo di Indirizzo, ovvero tempestivamente nei casi diversi da quello di scadenza naturale, il Presidente della Fondazione invita con raccomandata A.R. i soggetti competenti a provvedere alle designazioni, entro i 60 giorni

successivi. Ciascuna designazione dovrà pervenire corredata dai documenti comprovanti la sussistenza in capo al designato dei requisiti richiesti dallo statuto, nonché la inesistenza di cause di incompatibilità.

2. Qualora nel suddetto termine una o più designazioni non vengano effettuate, o non sia prodotta la documentazione a corredo, il Presidente della Fondazione invita nuovamente i soggetti inadempienti a provvedere alle designazioni di competenza entro i successivi 45 giorni. In caso di ulteriore incompletezza dell'organo, la medesima procedura si ripete per una seconda ed ultima volta.
3. Dopo di ciò, nel caso persista l'incompletezza dell'Organo di Indirizzo, il Presidente provvede ad invitare il Prefetto di Ferrara ed il Presidente del Tribunale di Ferrara a designare, di concerto tra loro, i membri mancanti rientranti tra i componenti di cui alla lettera b) dell'art. 20, tenendo conto di criteri risultanti dalle caratteristiche dei soggetti che avrebbero dovuto effettuare la designazione.
4. In ogni caso, l'Organo d'indirizzo è validamente costituito ed opera quando risultino in carica almeno la metà più uno dei propri componenti.
5. Nella sua prima riunione utile l'Organo di Indirizzo verifica l'esistenza dei requisiti richiesti per i suoi nuovi componenti.

#### **Art. 22 - Requisiti di professionalità**

1. I componenti l'Organo di Indirizzo devono essere in possesso di appropriate conoscenze ed esperienze operative nell'ambito degli scopi e dei settori di intervento della Fondazione, di cui all'art. 3.

#### **Art. 23 - Durata in carica**

1. I componenti l'Organo di Indirizzo durano in carica cinque anni e possono essere rinnovati per un solo altro mandato consecutivo.

2. Alla scadenza del loro mandato, i componenti rimangono nel loro ufficio fintanto che non entrino in carica i rispettivi successori.

#### **Art. 24 - Competenze dell'Organo di Indirizzo**

1. Sono di esclusiva competenza dell'Organo di Indirizzo, previa richiesta dei previsti pareri dell'Assemblea dei Soci, le decisioni concernenti:
  - a) le modificazioni dello statuto;
  - b) la nomina del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione, scelti anche tra i membri dell'Assemblea dei Soci;
  - c) la nomina e la revoca dei componenti il Consiglio di amministrazione, la determinazione, nonché le modalità di erogazione dei relativi compensi e rimborsi spese;
  - d) la nomina e la revoca, per giusta causa, del Presidente e dei componenti il Collegio Sindacale, la determinazione, nonché le modalità di erogazione dei relativi compensi e rimborsi spese;
  - e) l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione ed il Collegio Sindacale;
  - f) l'approvazione del bilancio di esercizio e della relazione sulla gestione;
  - g) la determinazione, sentito il Consiglio di Amministrazione, di programmi pluriennali di attività con riferimento alle peculiarità ed esigenze del territorio, definendo, in linea di massima, gli obiettivi, le linee di operatività e le priorità degli interventi;
  - h) l'approvazione del documento programmatico previsionale annuale, entro il mese di ottobre di ogni anno, relativo agli obiettivi ed alle linee di operatività e di intervento per l'esercizio successivo;
  - i) la definizione delle linee generali della gestione patrimoniale e della politica degli investimenti, su proposta del Consiglio di Amministrazione;
  - j) su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'eventuale esercizio diretto di attività d'impresa e l'istituzione di imprese strumentali, nonché l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni di controllo nelle suddette imprese;

- k) la verifica dei risultati delle eventuali imprese strumentali di cui al punto j;
- l) l'approvazione delle operazioni di scioglimento, trasformazione e fusione della Fondazione.

#### **Art. 25 - Funzionamento dell'Organo di Indirizzo**

1. L'Organo di Indirizzo si riunisce con cadenza almeno semestrale e comunque ogni qualvolta il Presidente della Fondazione lo ritenga necessario o ne facciano richiesta motivata per iscritto almeno 12 componenti. La convocazione dell'Organo di Indirizzo può essere altresì richiesta dal Consiglio di Amministrazione o dal Collegio Sindacale. L'Organo di Indirizzo è convocato dal Presidente della Fondazione mediante lettera raccomandata, contenente l'indicazione dell'ordine del giorno, almeno dieci giorni prima della riunione al domicilio dei singoli componenti e del Collegio Sindacale; in caso di assenza o impedimento del Presidente della Fondazione, l'Organo di Indirizzo è convocato dal Vice Presidente della Fondazione con le medesime modalità.
2. In caso di particolare urgenza, la convocazione potrà avvenire mediante comunicazione scritta da inviare, tre giorni prima della riunione, anche a mezzo di telegramma, telefax o altro strumento che dia certezza di ricezione.
3. Qualora il Presidente della Fondazione non provveda alla convocazione dell'Organo di Indirizzo, la riunione è convocata, sentito il Consiglio di Amministrazione, dal Presidente del Collegio Sindacale.
4. I membri del Consiglio di Amministrazione partecipano alle riunioni dell'Organo di Indirizzo, senza diritto di voto.
5. L'Organo di Indirizzo è presieduto dal Presidente della Fondazione o, in caso di sua assenza o impedimento dal Vice Presidente della Fondazione stessa. Questi non hanno diritto di voto.
6. La riunione dell'Organo di Indirizzo è validamente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei

componenti che risultino temporaneamente sospesi dall'esercizio delle funzioni inerenti la carica medesima.

7. I verbali delle adunanze dell'Organo di Indirizzo sono redatti a cura del Segretario Generale o da chi lo sostituisce in caso di sua assenza o impedimento e sono firmati dal Presidente e dal Segretario Generale.

#### **Art. 26 - Validità delle deliberazioni**

1. Le deliberazioni dell'Organo di Indirizzo sono prese a voto palese e sono valide se assunte con la maggioranza assoluta arrotondata all'unità superiore dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti.
2. Le votazioni riguardanti persone sono fatte a scrutinio segreto. In caso di parità nelle votazioni, la proposta si intende respinta.
3. Sono prese con il voto favorevole dei due terzi, arrotondata all'unità superiore, dei membri in carica, le deliberazioni concernenti la modifica dello statuto e l'approvazione delle operazioni di scioglimento, trasformazione e fusione della Fondazione.
4. Per la elezione del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione, dei Consiglieri di Amministrazione, del Presidente e dei membri del Collegio Sindacale, in caso di parità dei voti tra i candidati che abbiano conseguito la maggioranza assoluta prevista dallo statuto, si procede al ballottaggio tra gli stessi, rinviando eventualmente la votazione alla data che sarà stata previamente indicata nell'avviso di convocazione di cui all'articolo 25 primo comma, od in quella da fissare seduta stante da parte di chi presiede la riunione, comunque non oltre gli otto giorni. In tale votazione risulteranno eletti coloro che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
5. Spetta a chi presiede la riunione la nomina di due scrutinatori, i quali accertano la regolarità delle votazioni.

### **CAPO QUARTO – CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **Art. 27 - Composizione, nomina e durata**

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da nove membri,

inclusi il Presidente ed il Vice Presidente della Fondazione, nominati dall'Organo di Indirizzo.

2. La durata del mandato degli amministratori è pari a cinque anni decorrenti dalla data di nomina.
3. Gli amministratori possono essere confermati consecutivamente per un solo mandato. Se nel corso del mandato vengono a mancare uno o più amministratori, il Presidente convoca sollecitamente l'Organo di Indirizzo al fine di provvedere alle nomine necessarie.

#### **Art. 28 - Requisiti di professionalità**

1. Gli amministratori devono agire nell'esclusivo interesse della Fondazione.
2. Almeno la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione deve essere residente da almeno tre anni nel territorio individuato nell'art. 3 dello statuto.
3. Gli amministratori devono essere in possesso di comprovati requisiti di professionalità e competenza maturati per almeno un triennio, anche in campo libero professionale, imprenditoriale od accademico, in materie inerenti gli scopi e settori di intervento di cui all'art. 3 ovvero in ruoli di amministrazione o direzione di società di capitali ovvero di enti pubblici o privati aventi dimensioni adeguate.
4. Gli amministratori revocati o dichiarati decaduti dalla carica non possono essere rinominati.

#### **Art. 29 - Adunanze e deliberazioni**

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di norma una volta al mese. Il Consiglio si riunisce, altresì, quando il Presidente lo ritenga necessario ovvero ne facciano motivata richiesta almeno due terzi dei consiglieri o il Collegio Sindacale.
2. Il Consiglio di Amministrazione è convocato, con l'indicazione dell'ordine del giorno, dal Presidente secondo modalità stabilite dal Consiglio medesimo.

3. Le adunanze sono presiedute dal Presidente o in sua assenza o impedimento dal Vice Presidente e, in caso di assenza anche di quest'ultimo, dal consigliere più anziano secondo l'ordine, rispettivamente, di anzianità di carica e di età.
4. Il Consiglio è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti in carica; nel computo dei componenti in carica non si tiene conto dei consiglieri sospesi.
5. Le deliberazioni sono prese, di norma, a voto palese, e sono valide se assunte con la maggioranza dei votanti, esclusi dal computo gli astenuti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
6. I verbali delle adunanze sono redatti dal Segretario Generale, oppure in caso di assenza o impedimento da chi lo sostituisce, e sono firmati dal Presidente e da chi redige i verbali.

#### **Art. 30 - Poteri del Consiglio di Amministrazione**

1. Il Consiglio di Amministrazione ha ogni potere di amministrazione ordinaria e straordinaria, salvo che non risulti espressamente riservato ad altro organo dalla legge o dal presente statuto.
2. In particolare sono di esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione le deliberazioni concernenti:
  - a) la nomina del Segretario Generale della Fondazione, determinandone il compenso;
  - b) la predisposizione del bilancio d'esercizio e della relazione sulla gestione;
  - c) la predisposizione del documento programmatico previsionale;
  - d) la gestione esecutiva dei deliberati dell'Organo di Indirizzo in ordine ai programmi erogativi, ai progetti esecutivi ed a quant'altro inerente all'attività della Fondazione;
  - e) la definizione del regolamento interno degli uffici e delle norme relative all'organico ed al trattamento del personale;
  - f) l'assunzione del personale dipendente e la gestione di tutti gli aspetti del rapporto di lavoro;
  - g) la verifica per i propri componenti della permanenza dei requisiti e della sopravvenienza di cause di incompatibilità,

sospensione e decadenza, e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;

- h) la verifica per il Segretario Generale della sussistenza dei requisiti, delle incompatibilità e delle cause di sospensione e decadenza e l'assunzione entro trenta giorni dei conseguenti provvedimenti;
- i) la promozione di azioni davanti ad organi giurisdizionali e la resistenza alle stesse, nonché ogni deliberazione su arbitrati e transazioni;
- j) la nomina di Commissioni consultive e di studio, nell'ambito delle proprie attribuzioni, temporanee o permanenti, determinandone le funzioni, la composizione e l'eventuale compenso; qualora di dette commissioni siano chiamati a far parte componenti gli organi della Fondazione, l'incarico agli stessi ed il relativo eventuale compenso saranno stabiliti con apposita delibera, sentito il Collegio Sindacale;
- k) la designazione e nomina di amministratori e sindaci di società ed enti cui la Fondazione è chiamata a provvedere;
- l) la determinazione degli indirizzi in merito alle società partecipate ed alla eventuale dismissione di partecipazioni di controllo nelle suddette società;
- m) la formulazione di proposte all'Organo di Indirizzo in ordine:
  - alle modifiche statutarie;
  - all'approvazione e alle modificazioni di regolamenti interni;
  - ai programmi di intervento della Fondazione;
  - alla definizione delle linee generali della gestione patrimoniale;
  - all'esercizio diretto di attività d'impresa e/o all'istituzione di imprese strumentali, nonché l'acquisizione e la dismissione di partecipazioni di controllo nelle suddette imprese.

3. Il Consiglio di Amministrazione può delegare ad uno o più dei suoi componenti particolari poteri, determinando i limiti della delega. I titolari di deleghe devono relazionare al Consiglio di Amministrazione, secondo modalità da questo fissate, in merito all'assolvimento del mandato ricevuto.

### **Art. 31 - Poteri del Presidente**

1. Il Presidente della Fondazione è il legale rappresentante della Fondazione e la rappresenta di fronte ai terzi e nei giudizi di qualsiasi ordine, grado e natura.
  
2. Il Presidente:
  - a) convoca e presiede l'Assemblea dei Soci, senza diritto di voto;
  - b) convoca e presiede l'Organo di Indirizzo, senza diritto di voto;
  - c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;
  - d) assume qualsiasi provvedimento nell'interesse della Fondazione che spetti al Consiglio di Amministrazione, ove ricorrano comprovati motivi di urgenza e ne riferisce all'adunanza successiva del Consiglio stesso;
  - e) svolge attività di impulso e coordinamento del Consiglio di Amministrazione e vigila sull'esecuzione delle relative deliberazioni e sull'andamento generale della Fondazione;
  - f) ha la facoltà di nominare avvocati per rappresentare la Fondazione in giudizio.
  
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Vice Presidente della Fondazione; nel caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo le funzioni di cui alle lettere c), d), e) ed f) sono esercitate dal Consigliere Anziano.
  
4. Il Presidente può delegare, di volta in volta, in occasione di atti singoli, la rappresentanza della Fondazione a componenti del Consiglio di Amministrazione, al Segretario Generale, ovvero a dipendenti.

## **CAPO SESTO – COLLEGIO SINDACALE**

### **Art. 32 - Requisiti, nomina ed attribuzioni**

1. Il Collegio Sindacale è composto dal Presidente e da due membri effettivi nominati dall'Organo di Indirizzo con le stesse

modalità previste per la nomina degli Amministratori, con le attribuzioni previste dal codice civile per l'esercizio del controllo legale dei conti.

2. Il Presidente ed i membri del Collegio Sindacale devono essere in possesso dei requisiti professionali per l'esercizio del controllo legale dei conti; tutti i membri effettivi devono essere iscritti nel registro dei revisori contabili ed almeno due devono essere residenti da almeno tre anni nel territorio individuato nell'art. 3 dello statuto.
3. I sindaci durano in carica cinque anni dalla data di assunzione della stessa e possono essere confermati una sola volta. Essi restano nell'ufficio fino a che non entrino in carica i loro successori.
4. I sindaci devono partecipare alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, dell'Organo di Indirizzo ed alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.
5. Il Collegio Sindacale deve riunirsi almeno quattro volte l'anno, possibilmente con cadenza trimestrale.
6. Il sindaco che durante l'esercizio non partecipa senza giustificato motivo a tre riunioni consecutive del Collegio Sindacale, dell'Assemblea dei Soci, dell'Organo di Indirizzo o del Consiglio di Amministrazione decade dall'ufficio.
7. La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori contabili costituisce causa di decadenza dall'ufficio.
8. Il Collegio verifica per i propri componenti la permanenza dei requisiti e la sopravvenienza di cause di incompatibilità, sospensione e decadenza, ed assume entro trenta giorni i conseguenti provvedimenti.
9. Il sindaco dichiarato decaduto non può essere nuovamente eletto nel Collegio né nominato in altra carica della Fondazione per il mandato successivo.

10. Le deliberazioni del Collegio Sindacale sono prese a maggioranza. Il sindaco dissenziente ha diritto a fare iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.
11. Delle riunioni del Collegio deve redigersi processo verbale che viene trascritto, unitamente agli accertamenti, proposte e rilievi formulati dal Collegio o dai singoli sindaci, in un apposito registro tenuto dal Presidente del Collegio.

## **CAPO SETTIMO – SEGRETARIO GENERALE**

### **Art. 33 - Requisiti ed attribuzioni**

1. Il Segretario Generale provvede al coordinamento operativo della Fondazione. Egli partecipa alle riunioni dell'Assemblea dei Soci, dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione con funzioni di segretario verbalizzante.
2. Il Segretario Generale provvede ad istruire gli atti per le deliberazioni dell'Organo di Indirizzo e del Consiglio di Amministrazione ed assicura la corretta tenuta dei libri e delle scritture contabili della Fondazione.
3. Il Consiglio di Amministrazione attribuisce al Segretario Generale la rappresentanza necessaria per l'esecuzione delle deliberazioni. Il Consiglio di Amministrazione ed il Presidente possono delegare il compimento di singoli atti al Segretario Generale, attribuendo la relativa rappresentanza.
4. Il Segretario Generale deve essere scelto fra persone di elevata qualificazione professionale, con competenza specifica nel campo gestionale ed amministrativo della Fondazione, che abbiano maturato esperienza almeno per un triennio nell'ambito di attività professionali o in posizioni di responsabilità presso enti pubblici o privati di dimensioni adeguate.
5. Al Segretario Generale si applicano le disposizioni di cui al titolo secondo, capo primo, dello statuto. Il Segretario Generale, inoltre, non può assumere incarichi in altre Fondazioni di origine bancaria. Può invece assumere incarichi in altri Enti e Fondazioni, previa autorizzazione del Consiglio di Amministrazione.

**Art. 34 - Libri e scritture contabili**

1. La Fondazione tiene il libro dei componenti l'Assemblea dei Soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Indirizzo, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio Sindacale. Detti libri, ad esclusione di quelli relativi al Collegio Sindacale, sono tenuti a cura del Segretario Generale.
2. La Fondazione, inoltre, tiene il libro giornale, il libro degli inventari e tutti quegli altri libri o registri contabili che si rendano necessari per l'espletamento della propria attività ed in relazione alla qualifica di persona giuridica privata. Per la tenuta di tali libri si osservano, in quanto applicabili, le relative disposizioni del codice civile.
3. Qualora la Fondazione eserciti direttamente imprese strumentali, per le stesse verrà tenuta una contabilità separata ed il relativo rendiconto sarà allegato al bilancio annuale.

**Art. 35 - Bilancio annuale e documento programmatico previsionale**

1. L'esercizio ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre dello stesso anno.
2. Entro il mese di ottobre di ciascun anno l'Organo di Indirizzo approva il documento programmatico previsionale dell'attività della Fondazione relativa all'esercizio successivo, predisposto dal Consiglio di Amministrazione e previamente sottoposto al parere dell'Assemblea dei Soci.
3. Entro quindici giorni dall'approvazione il documento programmatico previsionale deve essere trasmesso all'Autorità di vigilanza.

4. Nella redazione del bilancio e della relativa relazione, la Fondazione deve attenersi a quanto disposto dall'art. 9 comma 5 del D. Lgs. 153/99 ed a quanto disposto con regolamento dall'Autorità di Vigilanza.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno il Consiglio di Amministrazione redige il progetto di bilancio consuntivo con la relazione sulla gestione per l'esercizio precedente e li sottopone al Collegio Sindacale, che predispone la propria relazione entro i quindici giorni successivi.
6. I suddetti documenti vengono tempestivamente depositati presso la sede della Fondazione e trasmessi ai Soci, con la lettera di convocazione, almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea.
7. Entro il 31 maggio di ogni anno l'Organo di Indirizzo, sentita la relazione del Collegio Sindacale ed acquisito il parere dell'Assemblea dei Soci, approva il bilancio consuntivo e la relazione sulla gestione e lo trasmette entro 15 giorni all'Autorità di Vigilanza.
8. Il bilancio annuale si compone dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa. La relazione sulla gestione illustra, in una apposita sezione, gli obiettivi sociali perseguiti dalla Fondazione e gli interventi realizzati.
9. In particolare, il bilancio è redatto in modo da fornire una chiara rappresentazione dei profili patrimoniali, economici e finanziari dell'attività svolta dalla Fondazione ed una corretta ed esauriente rappresentazione delle forme di investimento del patrimonio.
10. Dell'approvazione del bilancio e della relazione sulla gestione viene data adeguata notizia a mezzo stampa, mentre copia dei documenti stessi è resa disponibile alla pubblica consultazione presso gli uffici della Fondazione.

#### **TITOLO QUARTO**

#### **Art. 36 - Scioglimento e devoluzione del patrimonio residuo**

1. La Fondazione può essere liquidata nei casi e secondo le modalità previsti dalla legge o con deliberazione dell'Organo di Indirizzo adottata con la maggioranza qualificata prevista dal presente Statuto e con l'approvazione dell'autorità di vigilanza. In tal caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 11 del D. Lgs. 17 maggio 1999, n. 153.

## **NORMA TRANSITORIA**

1. Il presente Statuto entra in vigore dalla data dell'atto di approvazione da parte dell'Autorità di Vigilanza. Lo stesso verrà sottoposto a pubblicità mediante deposito in tribunale in uno all'iscrizione nel registro delle persone giuridiche di diritto privato e idonea pubblicizzazione sui quotidiani locali. Una copia del testo sarà conservata presso la sede della Fondazione.
2. Gli Organi della Fondazione in carica decadono dalla data suddetta, salvo quanto previsto nei commi seguenti.
3. Il Consiglio di Amministrazione in carica alla data di entrata in vigore del presente statuto permane nel proprio ufficio fino all'insediamento del nuovo organo, per i soli compiti di ordinaria amministrazione, nonché per gli altri provvedimenti atti a perfezionare e concludere procedimenti la cui interruzione o differimento potrebbero rivelarsi pregiudizievoli per la Fondazione, sentita l'Autorità di Vigilanza per le autorizzazioni di competenza.
4. Al suddetto Consiglio di Amministrazione, nel periodo transitorio seguitano ad applicarsi le disposizioni in materia di requisiti e di incompatibilità recate dalle previgenti disposizioni statutarie, fatta salva l'applicazione dell'incompatibilità fra consigliere di amministrazione della Fondazione e consigliere di amministrazione della società bancaria conferitaria.
5. Entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente Statuto, il Presidente in carica della Fondazione provvede ad interessare

l'Assemblea dei Soci e gli altri soggetti competenti per la designazione dei componenti dell'Organo di Indirizzo, affinché provvedano alle relative designazioni secondo i termini e modalità previsti all'art. 21.

6. Non appena l'Organo di Indirizzo sia validamente costituito, deve essere interessato per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, verificando per ciascun Consigliere a suo tempo nominato il possesso dei requisiti previsti dagli artt. 9, 10 e 28 del presente Statuto. In caso di elezione e verifica favorevole, l'interessato assumerà la carica di componente del nuovo Organo di Amministrazione, non computabile ai sensi dell'art. 27 terzo comma dello Statuto, fino alla scadenza del mandato in corso, disponendo quindi da quel momento dei soli poteri di amministrazione di competenza del Consiglio, con esclusione di quelli di indirizzo. Le medesime disposizioni si applicano per la nomina del Presidente e del Vice Presidente della Fondazione, nonché per quelle del Presidente e dei componenti il Collegio Sindacale di cui all'art. 32, avuto riguardo per ciascuno ai requisiti specifici previsti dal presente Statuto.
7. Fatte salve cause di sospensione o decadenza previste dal presente Statuto, gli attuali componenti vitalizi dell'Assemblea dei Soci rimangono in carica vita natural durante, mentre gli altri Soci attuali permangono in carica fino al completamento del periodo originariamente previsto per il loro mandato. Per l'elezione dei membri dell'Organo di Indirizzo di competenza dell'Assemblea dei Soci, i soci designati parteciperanno ai lavori senza diritto di voto.
8. I mandati inerenti tutte le cariche attualmente ricoperte nella Fondazione non sono computati ai fini del numero massimo di mandati conferibili ai sensi del presente Statuto.
9. L'esercizio in corso alla data di approvazione delle presenti modificazioni statutarie ha termine il 31 dicembre del medesimo anno. L'esercizio 1999/2000 ha carattere transitorio e risulta della durata di quindici mesi, con inizio al 1° ottobre 1999 e termine al 31 dicembre 2000.

10. Le disposizioni di cui all'art. 35 in tema di bilancio annuale e di documento programmatico previsionale si applicano con decorrenza immediata, per quanto possibile.
  
11. La partecipazione nella società bancaria conferitaria in essere alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 17 maggio 1999 n° 153 può continuare ad essere detenuta, in deroga alle previsioni di cui agli artt. 4 e 6, comma 5° del presente statuto, fin quando lo consentano le norme di legge tempo per tempo vigenti.